

e specialmente le Anchiò, e Sardelle Salate provenienti da ogni parte, quali, oltre il Dazio ordinario dell' introduzione, pagano l'altro considerabile del consumo.

VII. Che la proibizione de' Vini Forestieri, Liquori, Moscati, ed Aceti, s'intendi non solo a' Marinari provenienti fuori del Golfo, ma anco agli altri del Sottovento, e della Dalmazia ultimamente abilitati dalla Pubblica Clemenza a poter introdur esente da Dazio una Barila di Vino a testa; così pure li due Schenali, e le due Pezze Formaggio, accordate a quelli del Sottovento, non possano ecceder il peso di libbre trenta per sorte, come nel Capitolo quinto.

VIII. Che le Barile tutte permesse a' Marinari d'introdursi esenti da Dazio, come sopra, debbano esser introdotte in Barile separate da' Secchj sei l' una, e non altrimenti, escluso ogni altro Araso di maggior tenuta.

IX. Che la presente Terminazione approvata che sia dall' Eccellentissimo Senato, abbia ad esser stampata a chiara intelligenza di cadauno, e massime de' Marinari, e Ministri, a' quali spetta nel Magistrato Eccellentissimo dell' Armar il rilascio de' Mandati per le Portate, per la sua inviolabil esecuzione.

X. Che rispetto a' Marinari provenienti fuori del Golfo dovrà principiar a restar eseguita con quelli, che partissero dalla Dominante dopo la pubblicazione della presente, e che capitassero a ricever il solito Mandato d'uscir di Porto, al qual tempo li dovrà esser consegnata una Stampa. Quanto a quelli del Sottovento, doverà principiarli ad eseguir Mesi due dopo la pubblicazione medesima, ed un Mese dopo a quelli della Dalmazia; riservata sempre

facol-